

I NUOVI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICORSI PER CASSAZIONE

di Francesco Caprioli

(Professore ordinario di Diritto processuale penale, Università degli studi di Torino)

SOMMARIO: 1. Una riforma ineludibile. – 2. Il versante soggettivo: il divieto per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso. – 3. Strumenti di dissuasione: l'aumento delle sanzioni per il ricorrente temerario e la sospensione dei termini prescrizionali. – 4. Il versante oggettivo: un ambizioso progetto accantonato. – 4.1. Limiti di ricorribilità in caso di "doppia conforme" e nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace. – 4.2. La nuova disciplina del ricorso contro le sentenze di patteggiamento. – 4.3. Rinunce costituzionalmente tollerabili al giudizio di legittimità: i provvedimenti di archiviazione. – 5. Le modifiche alla procedura dichiarativa dell'inammissibilità.

1. I dati concernenti i carichi di lavoro della Corte di cassazione contenuti nelle ultime due Relazioni annuali sull'Amministrazione della giustizia¹ fotografano una situazione che ha superato da tempo il livello di guardia. I ricorsi indirizzati al giudice penale di legittimità sono stati 53.539 nel 2015, 52.384 nel 2016: quelli decisi, rispettivamente, 51.509 e 57.725. I procedimenti trattati in ogni singola udienza sono stati in media poco meno di cinquanta (48 nel 2015, 47 nel 2016): quasi cinquecento, in media, quelli definiti in un anno da ogni singolo magistrato (487 nel 2015, 481 nel 2016). A giudizio del Primo Presidente sono numeri «strabilianti», «mostruosi»², destinati a rendere la Corte di cassazione italiana un bizzarro *unicum* nel panorama internazionale e a minare le stesse fondamenta della giurisdizione di legittimità. L'inflazione dei ricorsi disorienta la corte e genera indirizzi esegetici frammentari e instabili: a farne le spese è la stessa vocazione nomofilattica dell'organo giudiziario di vertice, sempre più giudice di terza istanza votato alla tutela retrospettiva dei diritti del ricorrente anziché Corte Suprema garante dello *ius constitutionis*³.

«Modellistiche ingiallite», si obietta⁴: tutto è cambiato dai tempi in cui è stato scritto l'art. 65 della legge di ordinamento giudiziario. Chiamata a confrontarsi con un sistema giuridico in continua evoluzione, a rispondere a una domanda di giustizia crescente e

¹ G. Canzio, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015*, Roma, 28.1.2016, in www.cortedicassazione.it; Id., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016*, Roma, 26.1.2017, in www.cortedicassazione.it.

² G. Canzio, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015*, cit., 27. Sul punto M. Chiavarro, *La garanzia della ricorribilità e i suoi costi. Riscrivere la norma costituzionale?*, in AA.VV., *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Atti del XXIII Convegno della Associazione tra gli studiosi del processo penale, Roma, 27-29.9.2012, Milano 2014, 26 s.

³ Vale a dire, secondo la celebre distinzione di P. Calamandrei, *Opere giuridiche*, III, Napoli 1968, 387, un giudice chiamato a «risolvere secondo giustizia il caso concreto» anziché a suggerire «l'interpretazione teorica meglio corrispondente in astratto alla volontà del legislatore».

⁴ A. Scalfati, *Intervento in funzione di discussant*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 193; Id., *Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie*, in DPP 2015, 129.

poliedrica, a delineare i contorni sempre più magmatici e “liquidi” dei diritti individuali, la Corte di cassazione non potrebbe più rifugiarsi nella torre d’avorio del formalismo interpretativo, rivendicare un’algida funzione meta-soggettiva di unificazione del diritto, rifiutare sdegnosamente il confronto con «le vicende umane [e] le prospettive concrete dei contendenti»⁵. Da quest’angolo visuale, qualunque logica deflazionistica suonerebbe brutalmente riduttiva, perché «non esistono numeri, esistono imputati, esistono parti, esistono vittime», e tutti giustamente pretendono una decisione: né andrebbe dimenticato, sul versante della (residua) funzione nomofilattica, che anche dal più insignificante dei ricorsi può nascere una questione giuridica di fondamentale importanza⁶. Ma la replica, convincente, è che proprio al cospetto di una legalità penale “debole” cresce l’esigenza di un momento interpretativo unificante⁷, in grado di rendere autenticamente prevedibili – come vuole la giurisprudenza europea – le conseguenze dei comportamenti individuali. E rimane il fatto che l’accavallarsi delle procedure riduce drasticamente gli spazi concessi alla difesa in udienza⁸, trasforma la collegialità in una garanzia di facciata⁹ e abbassa la qualità del prodotto decisionale, facendo perdere autorevolezza ai pronunciamenti della Corte e minando la stessa fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

Per ricondurre l’operato della Corte di cassazione entro margini tollerabili di sostenibilità organizzativa occorrerebbe ovviamente potenziare gli organici¹⁰ (o, quanto meno, distribuire più razionalmente le risorse: ad esempio, riducendo a tre il numero

⁵ A. Scalfati, *Intervento*, cit., 193 s.

⁶ G. Spangher, *Cassazione e appello. Le funzioni complementari del controllo*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 175 s.

⁷ E. Lupo, *Intervento*, in *La Corte assediata*, cit., 205. Nello stesso senso G. Canzio, *Tavola rotonda*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 232: «più diventa complessa la società, più essa si presenta liquida, meno “liquido” deve essere il diritto vivente giurisprudenziale». Quanto all’art. 65 Og e alla funzione nomofilattica della Corte, lo stesso G. Canzio, *ivi*, 231 s., fa notare come l’uno e l’altra abbiano trovato conferma in occasione delle modifiche apportate nel 2006 alla legge di ordinamento giudiziario, nonché delle riforme che, negli ultimi anni, hanno interessato il giudizio di cassazione civile.

⁸ Sul punto, con la consueta efficacia, E. Amodio, *Intervento*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 211: «l’enorme mole del lavoro giudiziario [...] provoca anche una grande sofferenza per quanto attiene alle garanzie degli imputati e dei difensori. [...] Quando si passeggia fuori delle aule della Cassazione, prima dell’udienza, si sentono spesso ripetere dagli avvocati frasi di questo tenore: “ma cosa ci veniamo a fare qua? Tanto non riusciamo a parlare; ci sarà una discussione fulminea di un minuto solo”. È dunque anche interesse degli imputati che si sfrondi la massa dei ricorsi con meccanismi legislativi idonei a bloccare le impugnazioni destinate a creare soltanto una valanga di carta inutile».

⁹ Nel 2009, il tempo medio di decisione del singolo ricorso è stato di sette minuti nelle sezioni ordinarie e di un minuto e mezzo nella sezione filtro: il dato è riferito da O. Dominiononi, *Intervento in funzione di discussant*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 71, il quale ne deduce che la decisione non può non essere «del singolo magistrato». Di qui, tra l’altro, «l’effetto di frequenti decisioni in contrasto tra loro anche nella stessa sezione» (V. Comi, *Il giudizio penale davanti alla corte di cassazione oggi: verso una difesa competente*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 181).

¹⁰ F. Coppi, *Tavola rotonda*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 244.

dei componenti del collegio¹¹). Servirebbero inoltre interventi strutturali di ampio respiro: una consistente depenalizzazione¹², una più rigorosa politica di selezione delle notizie di reato¹³ (è stato fatto notare che 50.000 ricorsi non sono in fondo «un numero enorme, [...] in un sistema che immagazzina ogni anno 2 milioni e 500.000 notizie di reato»¹⁴), un uso meno disinvolto delle misure cautelari¹⁵, forse anche una rimeditazione del regime delle invalidità¹⁶.

Ma rimanendo invariato il quadro di riferimento, l'unica alternativa plausibile è cercare di abbattere il numero dei ricorsi intervenendo sulla disciplina dell'ammissibilità e disincentivando le impugnazioni meramente dilatorie. Benché il dato abbia anche spiegazioni diverse – come l'elevata percentuale dei ricorsi a firma dell'imputato, inevitabilmente a rischio di atecnicismo¹⁷, o la tendenza della Corte a estendere i confini della “manifesta infondatezza” ex art. 606 co. 3 Cpp¹⁸ –, il numero altissimo delle declaratorie di inammissibilità¹⁹ induce a ritenere che siano molte le impugnazioni che vengono presentate con la consapevolezza del loro inevitabile destino, al solo fine di ottenere una scarcerazione per decorrenza dei termini o una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, se non con l'intento puro e semplice di ritardare il passaggio in giudicato della condanna e l'esecuzione della pena²⁰. La deflazione va dunque perseguita operando su due fronti: rendendo più restrittive – nel rispetto delle garanzie costituzionali – le condizioni di ammissibilità delle impugnazioni *de legitimitate*, ma anche, e soprattutto, disincentivando la presentazione dei ricorsi animati da intenti

¹¹ G. Lozzi, *Durata ragionevole del processo in sede di cassazione. La ricorribilità*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Atti del Convegno di studi “Enrico de Nicola”, Seconda sessione, *Il problema nelle fasi di gravame*, Lecce, 14-15.10.2005, Milano 2006, 273. Più di recente, V. Comi, *Il giudizio penale davanti alla corte di cassazione*, cit., 182.

¹² Cfr. G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità e la sezione filtro. Esperienze e prospettive*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 60.

¹³ Cfr. O. Dominioni, *Intervento*, cit., 75.

¹⁴ G. Spangher, *Cassazione e appello*, cit., 160 s. V. anche Id., *Intervento*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 217.

¹⁵ Cfr. P. Ferrua, *Per il nuovo sistema delle impugnazioni in materia di provvedimenti cautelari*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 89 s.

¹⁶ G. Ciani, *Presidenza di sessione*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 150 s.; G. Spangher, *Cassazione e appello*, cit., 171.

¹⁷ V. *infra*, § 2.

¹⁸ V. *infra*, § 3.

¹⁹ Tutto si può dire, ma non che il filtro delle impugnazioni penali di legittimità sia attualmente un filtro a maglie larghe. Al contrario: negli ultimi quindici anni la percentuale delle inammissibilità dichiarate in cassazione si è assestata mediamente intorno al 65% per cento, con picchi intorno al 70%. È un dato abnorme: ed è questo, a ben vedere, il vero problema dell'attuale giudizio di legittimità (sul punto, esplicitamente, A. Nappi, *Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: dal vizio testuale all'accesso agli atti*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 105). Le impugnazioni provenienti dalle parti private sono state dichiarate inammissibili, nel 2015, nella misura del 66,7% (32.317 ricorsi su 48.473 totali), e, nel 2016, nella misura del 66,1% (35.929 ricorsi su 54.339 totali); mentre la percentuale – comunque non irrisoria – dei ricorsi inammissibili provenienti dal pubblico ministero è stata del 25% nel 2015 (667 ricorsi su 2.639) e del 21,2% nel 2016 (632 ricorsi su 2.982).

²⁰ Cfr. M. Chiavario, *La garanzia della ricorribilità*, cit., 30, 33, e G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 271.

meramente dilatori. In altre parole, non si tratta soltanto di rendere il filtro di ammissibilità più selettivo, aumentando il numero – già fin troppo elevato – degli atti di impugnazione che vi restano impigliati (anche perché dichiarare inammissibile un ricorso e valutarne la fondatezza non sono attività decisionali che richiedano tempi e risorse significativamente differenti, specie se l'impugnazione è di quelle che potrebbero essere smaltite con le forme dell'art. 611 Cpp²¹). Ciò che serve è ridurre la mole spropositata dei ricorsi che giungono quotidianamente nella cancelleria della Corte: e, semmai, intervenire in chiave di ulteriore semplificazione sulle dinamiche processuali di scrutinio dell'inammissibilità, benché il rispetto del principio del contraddittorio costringa una simile manovra, come vedremo, entro margini assai angusti²².

È in questa duplice direzione – con l'intento «di abbattere i ricorsi senza abbattere le esigenze di giustizia, ed anzi di abbattere i ricorsi *per soddisfare* le esigenze di giustizia»²³ – che ha cercato di muoversi la l. 23.6.2017 n. 103, in linea con le indicazioni provenienti, tra l'altro, dai lavori di due Commissioni ministeriali di riforma (la Commissione presieduta nel 2006 da Giuseppe Riccio e la Commissione presieduta nel 2013 da Giovanni Canzio)²⁴, da un'Assemblea Generale della Corte di cassazione tenutasi il 25 giugno del 2015²⁵ e da due Convegni del 2012 della Associazione tra gli studiosi del processo penale²⁶.

²¹ Come osserva G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, cit., 271, «è vero che per la dichiarazione di inammissibilità il codice prevede un procedimento semplificato, ma si tratta pur sempre di un procedimento “pesante”, perché per ogni ricorso [...] occorre fissare l'udienza e darne, con un congruo termine, avviso alle parti, sicché la semplificazione è costituita soltanto dalla trattazione, con un contraddittorio solo cartolare, in camera di consiglio anziché in udienza pubblica». V. anche G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità*, cit., 56: il meccanismo dichiarativo dell'inammissibilità è «un meccanismo in tutto simile alla procedura camerale disciplinata in via generale dall'art. 611 c.p.p., attraverso cui la Cassazione definisce, nelle sezioni ordinarie, tutta una serie di procedimenti attivati da ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti non emessi a dibattimento (così, un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene deciso con procedura analoga sia nel caso di assegnazione alla settima, che di assegnazione alla sezione competente per materia)».

²² Va qui incidentalmente notato che la riforma ha esteso le garanzie partecipative delle parti nel giudizio di cassazione concernente i provvedimenti applicativi di misure cautelari reali. L'art. 1 co. 60 della l. 23.6.2017 n. 103 ha infatti modificato l'art. 325 co. 3 Cpp, dichiarando espressamente applicabili le disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 311 Cpp. Anche per le misure cautelari reali, dunque, come per quelle personali, la corte dovrà decidere nel termine (ordinatorio) di trenta giorni e nelle forme dell'art. 127 Cpp (anziché all'esito di una procedura non partecipata ex art. 611 Cpp, come ritenuto da Cass. S.U. 17.12.2015 n. 51207, Maresca, in *CEDCass*, m. 265112).

²³ G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, cit., 267.

²⁴ Il progetto di legge-delega elaborato dalla Commissione Riccio (istituita con d.l. 27.7.2006) e la Relazione di accompagnamento (di qui in avanti, *Progetto Riccio* e *Relazione Riccio*) sono consultabili in www.giustizia.it. L'articolato della Commissione Canzio (istituita con d.m. 10.6.2013) e la Relazione di accompagnamento (di qui in avanti, *Articolato Canzio* e *Relazione Canzio*) sono consultabili in www.penalecontemporaneo.it, 27.10.2014, con il titolo *Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*. La materia delle impugnazioni penali è specificamente trattata nel file intitolato *Modifiche in materia di 'Impugnazioni'*.

²⁵ Il Documento approvato dall'Assemblea è reperibile in www.cortedicassazione.it.

²⁶ Si tratta del Convegno dal titolo “*La Corte di cassazione e la valanga dei ricorsi: quali rimedi?*”, tenutosi a Napoli il 18.5.2012 e conclusosi con la redazione di un progetto di riforma denominato “*Carta di Napoli*”, e del Convegno dal titolo “*La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali*”.

All'analisi delle soluzioni adottate, non tutte pienamente convincenti, saranno dedicate le brevi riflessioni che seguono. L'attenzione sarà specificamente rivolta alle modifiche che hanno interessato la disciplina del ricorso per cassazione: ciò non toglie che potranno avere significative ripercussioni sul carico di lavoro della corte di legittimità anche le novità apportate alla disciplina del giudizio di secondo grado e delle impugnazioni in generale, a partire dalla riscrittura dell'art. 581 Cpp e dalla reintroduzione del c.d. concordato sui motivi d'appello²⁷.

2. Un primo intervento riformatore è quello che consiste nel vietare all'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione²⁸. L'intento è apertamente deflattivo²⁹, ma si vuole anche risparmiare alla corte di cassazione «un lavoro logorante e privo di concreta efficacia per l'incapacità del ricorrente di individuare con chiarezza i vizi di legittimità»³⁰. I ricorsi firmati personalmente dall'imputato sono effettivamente numerosi – 11.432 nel 2016, corrispondenti al 21,9% del totale –, con elevate percentuali di inammissibilità o rigetto dovute anche all'imperizia del redattore, che di regola non è il firmatario dell'atto di impugnazione ma un *ghost writer* avvocato non cassazionista³¹.

Si tratta di una riforma che non si direbbe contrastare con l'art. 6 § 1 della Convenzione europea, dal momento che la restrizione introdotta sembra perseguire un intento legittimo con mezzi proporzionati allo scopo³²; e neppure con l'art. 6 § 3 lett. c,

di legittimità", tenutosi a Roma il 27-29.9.2012. La *Carta di Napoli* è consultabile in AA.VV., *La Corte assediata*, cit., 289 ss.

²⁷ Cfr. M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione: ovvero "Carta di Napoli" e dintorni*, in M. Bargis, H. Belluta, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino 2013, 348, e A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino 2017, 228.

²⁸ L'art. 1 co. 63 l. 103/2017 ha modificato l'art. 613 co. 1 Cpp, sopprimendo l'incipit «salvo che la parte non vi provveda personalmente,» (riferibile al solo imputato: v. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*⁸, 2016, in www.shop.wiki.it, 13). Parallelamente, l'art. 1 co. 54 ha inserito in apertura dell'art. 571 co. 1 Cpp la clausola «salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613 comma 1». Un dubbio immediatamente emerso nella prassi applicativa è se il divieto operi anche nei casi in cui una disposizione codicistica o di legge speciale faccia ancora riferimento alla presentazione personale del ricorso (come gli artt. 428 co. 3-bis e 448 co. 2-bis Cpp, introdotti dalla stessa l. 103/2017). Con riferimento al ricorso per cassazione previsto dall'art. 22 co. 1 della l. 22.4.2005 n. 69, la Corte di cassazione ha già avuto modo di rispondere affermativamente al quesito, attribuendo all'art. 613 co. 1 Cpp la natura di «norma di esclusione, espressa e generalizzata, della sottoscrizione personale del ricorso per cassazione per l'imputato ed i soggetti al medesimo legislativamente equiparati» (Cass. 13.9.2017 n. 42062, Lissandrello, in www.cortedicassazione.it - servizio online). Per alcune perplessità al riguardo cfr. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 13 s.

²⁹ Cfr. ad esempio G. Ciani, *Presidenza di sessione*, cit., 152 s., secondo cui il divieto per l'imputato di sottoscrivere personalmente l'atto di impugnazione non comporterà «certamente una corrispondente riduzione del numero dei ricorsi che annualmente affluiscono alla Corte: ma se anche tale riduzione fosse limitata al 50%, gli effetti non sarebbero trascurabili».

³⁰ Così la *Carta di Napoli*, punto 1.1.

³¹ Prassi riprovevole, censurabile anche sul piano disciplinare: cfr. O. Dominioni, *Intervento*, cit., 76.

³² Cfr. C. eur., 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, con la quale la Corte europea ha escluso che violasse l'art. 6 § 1 della Convenzione la specifica condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione civile pre-

che pure garantisce all'imputato il diritto di difendersi personalmente, dal momento che tale previsione «concerne la mera possibilità per l'imputato di autodifendersi, ma non gli attribuisce il diritto di pretendere di difendersi da solo», tanto più in un giudizio come quello di cassazione³³. Rimane il fatto che l'accesso alla giurisdizione di legittimità si farà più difficoltoso anche per molti imputati titolari di fondatissime pretese (a partire da coloro che, prima della riforma, avrebbero presentato di proprio pugno un ricorso perfettamente ammissibile)³⁴: tant'è che non a torto – ma vanamente – si era suggerito di affiancare alla modifica degli artt. 571 e 613 Cpp una rinnovata disciplina del patrocinio a spese dello Stato³⁵, o, quanto meno, la previsione dell'obbligatoria assegnazione di un difensore d'ufficio cassazionista al condannato che ne fosse privo³⁶. Quanto, invece, ai ricorsi personali dell'imputato che fino a ieri venivano dichiarati inammissibili, non è detto, come è ovvio, che a dirottarli sul binario morto della settima sezione sia stata sempre l'oggettiva inattuabilità del provvedimento impugnato: è presumibile che l'esito abortivo sia stato frequentemente provocato da ragioni di forma anziché di sostanza. In casi come questi, l'obbligo imposto all'imputato di rivolgersi a un avvocato cassazionista consentirà al ricorso di giungere sul tavolo della corte in una veste tecnicamente più accurata, con maggiori *chances* di superare

vista dall'art. 366-bis Cpc, introdotto nel 2006 e successivamente abrogato («nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto»), affermando, tra l'altro: a) che «il "diritto a un tribunale", di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento»; b) che «le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza»; c) che tali restrizioni «si conciliano con l'articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito»; d) che nell'effettuare una simile valutazione «si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello». Alla luce di questi principi, esclude che la riforma degli artt. 571 e 613 Cpp contrasti con l'art. 6 § 1 della Convenzione europea M.M. Monaco, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, in *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge di ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa 2017, 286; *contra* A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 232, stante la «significativa differenza tra il processo civile e quello penale», e considerato che la riforma in commento incide sulla legittimazione dell'imputato a proporre direttamente il ricorso, che sarebbe cosa «assai diversa» dal modificarne i criteri di ammissibilità.

³³ Così M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 13. Sul punto, anche per opportuni riferimenti alla giurisprudenza sovranazionale, v. M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione*, cit., 310; G. Ciani, *Presidenza di sessione*, cit., 152 s.; G. Lattanzi, *Durata ragionevole del processo in sede di Cassazione: il procedimento*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita*, cit., 281 s.

³⁴ Molto critico il giudizio di A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 233: una riforma «che finisce per mortificare la piena espansione del diritto di difesa, in nome di un'efficienza molto corporativa e poco coerente con il giusto processo».

³⁵ M.M. Monaco, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, cit., 286.

³⁶ Cfr. A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 231; O. Dominioni, *Intervento*, cit., 76; A. Scalfati, *Intervento*, cit., 199.

il filtro di ammissibilità. Rispetto agli intenti deflazionistici perseguiti dal legislatore, non sembra dunque da escludere una parziale eterogenesi dei fini: benché, come accennato, un'enunciazione più puntuale dei motivi di ricorso sia destinata a favorirne anche un più rapido vaglio³⁷.

3. Più chiaramente rivolte a scongiurare la presentazione di ricorsi defatigatori sono le modifiche contenute, rispettivamente, nell'art. 1 co. 64 e 65 e nell'art. 1 co. 11 lett. b della l. 103/2017.

La prima consiste nel prevedere che, nel caso di ricorso inammissibile, la somma dovuta alla cassa delle ammende dalla parte privata non incolpevole potrà essere «aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso» (art. 616 co. 1 secondo periodo Cpp)³⁸, e che gli importi minimi e massimi di tale somma previsti dalla legge (da euro 258 a euro 2.065) andranno adeguati ogni due anni alla variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 616 co. 1-bis Cpp)³⁹. Convincenti le riserve immediatamente avanzate dalla dottrina: la riforma produrrà effetti disincentivanti solo nei confronti degli imputati con limitate disponibilità economiche, aggravando le discriminazioni già derivanti dalla previsione normativa⁴⁰. È rimasta invece inascoltata la proposta di sanzionare in qualche modo anche i magistrati del pubblico ministero che presentino ricorsi inammissibili⁴¹ o infondati («magari ipotizzando riflessi sul piano delle valutazioni professionali»⁴²), oppure di far rifondere dallo Stato, in questi casi, le spese di difesa⁴³.

La seconda modifica investe la disciplina della prescrizione: stando al nuovo art. 159 co. 2 n. 2 Cp, «il corso della prescrizione rimane sospeso [...] dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Il tema è quello dei ricorsi presentati con il solo intento di guadagnare tempo e ottenere una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. A reprimere simili abusi, come è noto, ha già ampiamente provveduto la giuri-

³⁷ Sulla necessità di selezionare più accuratamente gli stessi avvocati patrocinanti in Cassazione, appunto per «assicurare che il ricorso sia proposto nel modo più efficace a garantire un reale controllo di legittimità», cfr. la *Carta di Napoli*, punto 1.2.

³⁸ Poiché l'art. 616 co. 1 terzo periodo Cpp stabilisce che «nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato», l'aumento fino al triplo si direbbe consentito anche in tale ipotesi, tenuto conto, ovviamente, della causa di rigetto. Cfr. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 14.

³⁹ La modifica era stata suggerita dal *Progetto Canzio* (che prevedeva tuttavia un aumento massimo fino al doppio), ed è in linea con talune indicazioni provenienti dalla Assemblea Generale della Corte di cassazione del 25.6.2015 (che suggeriva «l'introduzione di norme volte ad adeguare l'entità delle spese del ricorso in cassazione e ad assicurare l'effettività della riscossione delle somme liquidate a titolo di sanzione»). V. anche G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità*, cit., 65.

⁴⁰ M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 14.

⁴¹ Come già accennato (*supra*, nota 19), non è affatto irrisoria la percentuale dei ricorsi della parte pubblica che vengono dichiarati inammissibili: nel 2016, 632 su 2.982 (21%).

⁴² A. Scalfati, *Intervento*, cit., 200. V. anche G. Spangher, *Intervento*, cit., 172.

⁴³ Cfr. G. Spangher, *Intervento*, cit., 172, 213.

sprudenza di legittimità nel definire i rapporti tra inammissibilità del ricorso e declaratoria delle cause di non punibilità: non è un caso che il numero delle prescrizioni dichiarate in cassazione sia già attualmente irrisorio (nel 2016, solo 767, pari all'1,3% dei procedimenti definiti)⁴⁴. Per ottenere un simile risultato, la Cassazione è stata però costretta a muovere da premesse interpretative notoriamente assai discutibili⁴⁵, che hanno – tra gli altri⁴⁶ – il grave torto di far dipendere l'esito del processo dal ritenuto carattere “manifestamente infondato” anziché semplicemente “infondato” dei motivi di ricorso, ossia dall'applicazione di un criterio evidentemente troppo elastico per poter assurgere a discriminare tra il proscioglimento dell'imputato e la conferma della sentenza di condanna⁴⁷. Con un rischio ulteriore, non meno evidente: che, al fine di ridurre il numero delle prescrizioni dichiarate in cassazione, il vaglio di ammissibilità si faccia inopportunamente severo, ossia che i confini della infondatezza “manifesta” (dei ricorsi pretestuosi e di quelli non pretestuosi) finiscano per essere dilatati oltre misura⁴⁸.

Comunque lo si valuti nei suoi riflessi sostanzialistici – e al netto dei dubbi suscitati da una formulazione tutt'altro che ineccepibile⁴⁹ –, il nuovo art. 159 Cp ha il merito di

⁴⁴ Nel senso che il riferito orientamento giurisprudenziale nascerebbe da un consapevole disegno della Corte di cassazione di «utilizz[are] l'inammissibilità come strumento di sanzione dell'abuso delle impugnazioni», cfr., senza mezzi termini, G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità*, cit., 52.

⁴⁵ Sul tema ci sia consentito rinviare a F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura penale dell'esecuzione*², Torino 2011, 44 s.

⁴⁶ Oltre a forzare apertamente il disposto degli artt. 129 e 648 Cpp, l'orientamento della Corte finisce per consegnare esiti troppo severi quando non si tratti di reprimere condotte strumentali del ricorrente. Si spiegano così taluni disinvolti mutamenti di opinione del giudice di legittimità: pur in presenza di un ricorso inammissibile, sarebbe consentito prosciogliere l'imputato per l'intervenuta remissione della querela (Cass. S.U. 27.5.2004 n. 24246, Chiasserini, in *CP* 2004, 3141), nonché applicare la *lex mitior* sopravvenuta che abbia attenuato il trattamento sanzionatorio (Cass. S.U. 26.6.2015 n. 46653, Della Fazia, in *CEDCass*, m. 265110) o introdotto una nuova causa di non punibilità (Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, Tushaj, in *CEDCass*, m. 266593).

⁴⁷ Lo avevano lucidamente osservato le stesse Sezioni unite della Corte di cassazione prima della svolta rappresentata da Cass. S.U. 22.11.2000 n. 32, De Luca, in *CP* 2001, 1760: «il discrimine tra manifesta infondatezza e semplice infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta opinabile, che però, agli effetti pratici, non è fonte di conseguenze radicalmente diverse se concerne solo l'alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l'inammissibilità per manifesta infondatezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento a norma dell'art. 129» (Cass. S.U. 11.11.1994 n. 21, Cresci, in *DPP* 1995, 565 s., corsivi aggiunti). Cfr. F. Caprioli, *Commento all'art. 606*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso e G. Illuminati, Padova 2014, 2717, nonché, di recente, O. Mazza, *La nuova cultura dell'inammissibilità tra paradossi e finzioni legislative*, in *CP* 2017, 3473.

⁴⁸ Cfr. A. Giarda, *Intervento in funzione di discussant*, in *La Corte assediata*, cit., 127: «troppo spesso si è dovuto constatare che la Cassazione ha optato per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in presenza di una già avvenuta prescrizione del reato; si tratta di una chiara opzione per l'inammissibilità, anche al di fuori delle previsioni di cui all'art. 606 comma 3 c.p.p.» (corsivo aggiunto). Anche l'Unione delle Camere Penali, Osservatorio Cassazione, *Osservazioni a margine della “Carta di Napoli”*, in www.camerepenali.it, 7, invitava a «una seria riflessione» sull'uso «talora strumentale, al fine di neutralizzare la prescrizione sopravvenuta, della formula d'inammissibilità», e a un riscontro della «percentuale dei casi di inammissibilità nei ricorsi per reati la cui prescrizione è maturata *medio tempore*».

⁴⁹ Nel riferirsi alla «pronuncia», in cassazione, «del dispositivo della sentenza definitiva», la norma

risolvere il problema alla radice, rendendo irrilevante la circostanza che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato⁵⁰. E chissà che la Corte di cassazione, sgravata del compito di arginare i ricorsi dilatori, non finisca per accorgersi dell'ovvio: vale a dire, che il proscioglimento dell'imputato è doveroso in ogni stato e grado del processo (art. 129 Cpp); che si è imputati in un processo penale fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile (art. 60 co. 2 Cpp); che la sentenza non è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi dell'inosservanza dei termini per impugnare, fino a quando il ricorso per cassazione non viene dichiarato inammissibile (art. 648 co. 2 secondo periodo Cpp)⁵¹.

4. Sul versante oggettivo, l'intervento riformatore si è mosso nella duplice direzione consentita dall'art. 111 co. 7 Cost.: (1) espungere dal catalogo dei motivi di ricorso, con riferimento a talune sentenze, doglianze non riconducibili al *genus* "violazione di legge"; (2) precludere *tout court* l'impugnazione di legittimità nei confronti di decisioni non rientranti nelle due categorie evocate dalla norma costituzionale ("sentenze" e "provvedimenti sulla libertà personale").

S'intende che, su questo piano, l'intervento più radicale sarebbe stata una riforma costituzionale che modificasse lo stesso precetto "sovraordinario". Ciò avrebbe consentito di estromettere dall'area dei provvedimenti ricorribili talune sentenze la cui sottoposizione al controllo di legittimità non sembrerebbe irrinunciabile: ad esempio, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti⁵²; le sentenze di condanna a pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola

adotta una sistematica palesemente eccentrica rispetto ai contenuti dell'art. 648 Cpp, che allude alla "irrevocabilità" della sentenza e non alla sua "definitività", e, soprattutto, si riferisce alla sentenza di merito e non alla sentenza della cassazione. Stupisce, inoltre, che dei possibili esiti del giudizio di legittimità si prenda in considerazione soltanto la pronuncia di una sentenza, trascurando, almeno apparentemente, proprio l'eventualità che il ricorso sia dichiarato inammissibile (con ordinanza). Due le possibili spiegazioni: la prima è ritenere che il legislatore della riforma, condividendo le premesse accolte dalle Sezioni unite in tema di rapporti tra inammissibilità del ricorso e proscioglimento per prescrizione, abbia considerato superfluo decretare la sospensione del termine prescrizionale quando il ricorso sia inammissibile; la seconda, più plausibile, è che la norma intenda impropriamente alludere alla pronuncia di qualunque provvedimento della corte di cassazione che renda definitiva (*rectius*, irrevocabile) la sentenza impugnata.

⁵⁰ «Prevedere che la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello non possa essere rilevata nel giudizio di cassazione, fermo restando il dovere di dichiarare il reato estinto in sede di legittimità nei casi in cui il termine prescrizionale sia decorso anteriormente alla sentenza di secondo grado» era una delle proposte della *Carta di Napoli*, benché gli stessi firmatari del documento avvertissero come una simile riforma avrebbe comportato «problemi indubbiamente difficili sia con riguardo alla disciplina dettata dal codice penale, sia con riferimento alla nostra tradizione che vede nella prescrizione una "garanzia sostanziale"». Più convinti A. Giarda, *Intervento in funzione di discutant*, cit., 121 («ci si deve domandare per quali ragioni non sia possibile introdurre una norma secondo la quale la presentazione del ricorso per cassazione sospende o interrompe la prescrizione»), e G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, cit., 271 (proposta «sicuramente da condividere»).

⁵¹ Limpidamente, G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*¹¹, Torino 2016, 687 s.

⁵² *Carta di Napoli*, punto 2.2. V. *infra*, § 4.2.

pena pecuniaria o con pena alternativa⁵³ (salvo, ovviamente, ripristinarne l'appellabilità⁵⁴); le sentenze di non luogo a procedere⁵⁵.

Era una riforma invocata da più parti⁵⁶, essendo diffusa la convinzione che l'art. 111 co. 7 Cost. contenesse ormai un precetto troppo intransigente⁵⁷: e quanto alla sua declinazione pratica, il dibattito dottrinale aveva consegnato esiti sufficientemente robusti. Bandite le formulazioni che avrebbero lasciato interamente mano libera al legislatore ordinario (consentito il ricorso per cassazione «nei casi previsti dalla legge»)⁵⁸, la proposta era di vincolare quest'ultimo al rispetto di parametri normativi che garantissero il giusto equilibrio tra la funzione nomofilattica della Corte e il diritto delle parti al controllo di legalità. Secondo un'autorevole opinione, nello «stabilire e regolare i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione» si sarebbe dovuto tenere conto «della natura dei beni e degli interessi pregiudicati e della contestuale previsione di altri mezzi di impugnazione utilizzabili nel corso del procedimento»⁵⁹, magari facendo comunque salva la proponibilità del ricorso quando si trattasse di sentenze di condanna a pena detentiva o provvedimenti restrittivi della libertà personale⁶⁰, o quando, nonostante la natura bagatellare del reato *sub iudice*, fosse in gioco «una questione interpretativa di notevole rilievo»⁶¹. In alternativa, si proponeva di configurare espressamente come rinunciabile la garanzia della ricorribilità⁶², oppure di rendere costituzionalmente obbligata la sola previsione di un doppio grado di giurisdizione per

⁵³ *Carta di Napoli*, punto 2.4.

⁵⁴ M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione*, cit., 329 s.

⁵⁵ *Carta di Napoli*, punto 2.3.

⁵⁶ Nel rispetto di determinate condizioni, la modifica dell'art. 111 co. 7 Cost. era suggerita sia dall'Associazione dei processualisti (*Carta di Napoli*, punto 2.1.) che dall'Assemblea Generale della Corte di cassazione del 25.6.2015.

⁵⁷ Cfr. M. Chiavario, *La garanzia della ricorribilità e i suoi costi*, cit., 31 s., con riferimenti anche alla dottrina processualcivilistica.

⁵⁸ Una proposta di questo genere era contenuta nell'art. 131 del testo definitivo del progetto di riforma della Carta costituzionale elaborato nel 1997 dalla Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema (consultabile in www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/docapp/relass7.htm). Criticamente, fra gli altri, M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione*, cit., 319 («la norma costituzionale sarebbe deprivata di ogni contenuto»), e O. Dominioni, *Intervento*, cit., 77. Secondo G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, cit., 270, si sarebbe dovuto quanto meno istituire un preciso rapporto regola-eccezione nel precetto costituzionale («salvi i casi in cui è diversamente stabilito, è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge»).

⁵⁹ M. Chiavario, *La garanzia della ricorribilità e i suoi costi*, cit., 42.

⁶⁰ *Carta di Napoli*, punto 2.1. lett. b. V. anche M. Chiavario, *La garanzia della ricorribilità*, cit., 42, che suggeriva una formula («contro le sentenze penali che infliggano o confermino sanzioni detentive») che avrebbe fatta salva la maggior parte dei ricorsi contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

⁶¹ V. ancora M. Chiavario, *La garanzia della ricorribilità*, cit., 42 (secondo cui si sarebbe dovuto consentire, in questo caso, il ricorso del pubblico ministero «nell'interesse della legge»), nonché la *Carta di Napoli*, punto 2.4. Più generica la formulazione proposta dall'Assemblea generale della Cassazione del 15.6.2015: quando sia «ravvisabile la necessità di formulare principi giuridici di valenza generale o di garantire comunque un vaglio della Suprema Corte».

⁶² La proposta è discussa in M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione*, cit., 318, nota 57, e 321.

violazione di legge, lasciando al legislatore ordinario il compito di scegliere tra appellabilità e ricorribilità per cassazione⁶³.

Politicamente troppo ambizioso, il progetto, tuttavia, è stato provvisoriamente accantonato. Quanto alle sentenze di patteggiamento, si è preferito ripiegare, come vedremo tra breve, su una diversa perimetrazione dei motivi di ricorso: le sentenze di non luogo a procedere restano invece ricorribili per cassazione se «pronunciat[e] in grado di appello», sia pure solo per i motivi di cui alle prime tre lettere dell'art. 606 Cpp, e con decisione da adottare nelle forme dell'udienza camerale non partecipata (cfr. i co. 3-bis e 3-ter dell'art. 428 Cpp, introdotti dall'art. 1 co. 40 della l. 103/2017)⁶⁴. Analoga sorte è stata riservata alle sentenze definitive di cui venga chiesta la rescissione (art. 629-bis Cpp, introdotto dall'art. 1 co. 71 della l. 103/2017): sarà – opportunamente – la corte d'appello a decidere, ma con provvedimento ricorribile per cassazione⁶⁵.

4.1. A restringere il ventaglio dei motivi di ricorso riferibili a determinate tipologie di sentenza provvedono, in primo luogo, l'art. 1 co. 69 della l. 103/2017 (mediante l'inserimento, nell'art. 608 Cpp, di un comma 1-bis a norma del quale «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a, b e c del comma 1 dell'articolo 606») e l'art. 1 co. 84 lett. f della stessa legge, contenente una direttiva di delega («prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace») cui il governo ha dato attuazione inserendo, nel d.lgs. 28.8.2000 n. 274, l'art. 39-bis («contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a, b e c del codice di procedura penale»), e, nell'art. 606 Cpp, il comma 2-bis («contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a, b e c»)⁶⁶.

Questa seconda limitazione equipara le sentenze di pace emanate dal giudice ordinario⁶⁷ ai numerosi provvedimenti giurisdizionali che sono ricorribili per cassazione

⁶³ M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione*, cit., 321 s.

⁶⁴ Il (parziale) parallelismo con il disposto del nuovo art. 608 co. 1-bis Cpp – trattandosi in entrambi i casi di una “doppia conforme” di proscioglimento – è sottolineato da M. Bargis, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in www.penale-contemporaneo.it, 19.10.2015, 8; Ead., *Appendice di aggiornamento*, cit., 7. V. anche la *Relazione Canzio*, cit., a commento della proposta di modifica dell'art. 608 Cpp.

⁶⁵ Qui, per tutti i motivi di cui all'art. 606 Cpp, stante il generico richiamo all'art. 640 contenuto nell'art. 629-bis co. 4 Cpp.

⁶⁶ Così, rispettivamente, gli artt. 9 e 5 dello *Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione*, Atto del Governo sottoposto a Parere parlamentare, n. 465, trasmesso alla Presidenza della Camera il 9.10.2017.

⁶⁷ Non è un caso che nel nuovo art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 manchi il riferimento alle sentenze di primo grado inappellabili (che rimangono, pertanto, ricorribili per cassazione anche per i motivi di cui alle lettere d ed e dell'art. 606 Cpp): «trattandosi di decisione motivata dal giudice onorario, si è ritenuta opportuna anche una verifica degli sviluppi argomentativi della sentenza» (così A. Marandola,

soltanto per violazione di legge, come, ad esempio, i decreti emanati dalla corte d'appello nel procedimento di prevenzione a norma dell'art. 10 co. 3 del d. lgs. 6.9.2011 n. 159. Come tali provvedimenti, anche le sentenze di cui trattasi non saranno pertanto ricorribili in cassazione per l'illogicità, sia pure manifesta, della motivazione, ma solo quando l'apparato argomentativo sia assolutamente inesistente o meramente apparente, cioè privo dei requisiti di coerenza, completezza e logicità indispensabili per rendere intelligibile il ragionamento del giudice⁶⁸. Quando si tratti di sentenze di condanna inappellabili o pronunciate per la prima volta in grado d'appello, non è una limitazione di poco conto per i diritti difensivi dell'imputato. Va tuttavia ricordato, per un verso, che, nell'opinione della Corte costituzionale, «le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione», con la conseguenza che non potrebbe ritenersi lesiva degli artt. 3 e 24 Cost. la circostanza «che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono»⁶⁹; per altro verso, che l'art. 2 del settimo Protocollo addizionale alla Cedu, nell'attribuire a «ogni persona dichiarata rea da un tribunale [...] il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore»⁷⁰, riconosce espressamente che «tale diritto può essere oggetto di eccezione per i reati minori».

Quanto alla modifica dell'art. 608 Cpp⁷¹, appare invece senz'altro ragionevole ridimensionare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione quando l'inquadramento probatorio e giuridico dei fatti sia rimasto immutato nei due gradi di giudizio di merito: tanto che l'opzione normativa avrebbe teoricamente potuto estendersi anche all'ipotesi della sentenza d'appello che ribadisse, condividendolo *in toto*, il giudizio di colpevolezza dell'imputato⁷². Il problema è che un medesimo verdetto può poggiare su discorsi giustificativi profondamente diversi. Da questo punto di vista, la norma in

La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 11.10.2017, 3.

⁶⁸ Per tutte Cass. 7.1.2016 n. 6636, Pandico e altro, in *CEDCass*, m. 266365.

⁶⁹ C. cost., 5.11.2004 n. 321, in www.cortecostituzionale.it.

⁷⁰ *Id est*, «la possibilità di contestare, almeno una volta e sotto ogni profilo rilevante, la sentenza che lo abbia dichiarato colpevole». Così P. Ferrua, *Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo grado di giudizio di merito*, in *D&G* 2006 (9), 78.

⁷¹ La novella recepisce alla lettera una proposta contenuta nell'*Articolato Canzio*: la “doppia conforme” di proscioglimento – si legge nella *Relazione* – «rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato», rendendo «sufficiente e adeguato delimitare il perimetro del ricorso per cassazione del pubblico ministero alla sola violazione di legge».

⁷² Caldeggiava questa soluzione, tra gli altri, P. Ferrua, *Il 'giusto processo'*³, Bologna 2012, 238. V. anche la *Carta di Napoli*, punto 3.3., in cui si dà atto di una generica «propost[a] di restringere l'ambito del sindacato della Cassazione ex art. 606 lett. e nei casi di doppia conforme». *Contra* M.M. Monaco, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, cit., 284 (sul presupposto che «dopo due sentenze di proscioglimento di merito, [...] non appare neanche in astratto potersi dubitare dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato», mentre, nel caso della “doppia conforme” di condanna, «non può riconoscersi alcuna incidenza al criterio decisorio del ragionevole dubbio»), e A. Scalfati, *Fluidificare il procedimento in Cassazione*, cit., 130 s.

commento, nell'accontentarsi di una generica "conferma" della sentenza di proscioglimento, sottrae inopportuno al controllo di legittimità anche le motivazioni in fatto e in diritto (magari palesemente illogiche) i cui contenuti siano ascrivibili al solo giudice d'appello. Sarebbe stato dunque preferibile – benché tutt'altro che agevole⁷³ – impegnarsi a individuare i casi di autentica "conformità" tra le due decisioni di merito, come richiedeva, più cautamente, la direttiva di legge delega contenuta nell'art. 25 co. 1 lett. d del d.d.l. C 2798.

4.2. Nel medesimo filone si iscrive l'intervento normativo concernente la ricorribilità oggettiva delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introdotto *ex novo* dall'art. 1 co. 50 della l. 103/2017, il comma 2-bis dell'art. 448 Cpp prevede che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»⁷⁴.

I ricorsi contro le sentenze di patteggiamento sono sempre stati, come è noto, molto numerosi e di scarsa qualità, come dimostra l'altissima percentuale delle declaratorie di inammissibilità pronunciate dalla Corte⁷⁵. Nella maggior parte dei casi, i ricorrenti hanno lamentato vizi di motivazione in ordine alla quantificazione concordata della pena o alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche⁷⁶, incuranti dell'orientamento interpretativo, progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali»⁷⁷. Di qui la riferita modifica dell'art. 448 Cpp, il cui intento dichiarato è, «per un verso, scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori, e, per altro verso, accelerare la formazione del giudicato» nei casi in cui la sentenza sia stata pronunciata su accordo delle parti⁷⁸.

⁷³ Cfr. M. Bargis, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *DPenCont* 2015, 1, 13 s.; Ead., *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni*, cit., 7 s.; M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, 20.6.2017, 23.

⁷⁴ Introducendo nell'art. 130 Cpp un apposito co. 1-bis (art. 1 co. 49 della legge 103/2017), il legislatore della riforma ha inoltre previsto che quando si debba rettificare esclusivamente la specie o la quantità della pena per un errore di denominazione o di computo della medesima, la correzione della sentenza di patteggiamento è disposta, anche *ex officio*, dal giudice che ha emesso il provvedimento, mentre, se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'art. 619 co. 2 Cpp.

⁷⁵ I procedimenti definiti nel 2016 a seguito di ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono stati 6.597, pari all'11,4% del totale; l'83,5% di tali ricorsi è stato immediatamente dirottato alla sezione-filtro. Ancora più significativi i dati concernenti l'anno solare 2012, riferiti e commentati da M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i "mali" della Corte di cassazione*, cit., 324.

⁷⁶ Sul punto, analiticamente, G. Ciani, *Presidenza di sessione*, cit., 153.

⁷⁷ Per tutte Cass. 13.2.2013 n. 10286, Matteliano, in *CEDCass*, m. 254980.

⁷⁸ Così la *Relazione Canzio*, cit., a commento, ancora una volta, di una proposta normativa identica a quella trasfusa nel nuovo art. 448 Cpp («il modulo consensuale di definizione del processo non merita

Si è detto in precedenza come una parte della dottrina ritenesse che un simile risultato avrebbe potuto essere conseguito solo attraverso una riscrittura “mirata” dell’art. 111 co. 7 Cost.: modificata la norma costituzionale, le sentenze di patteggiamento avrebbero potuto diventare *tout court* inoppugnabili⁷⁹, quanto meno laddove i contenuti dell’accordo negoziale fossero stati correttamente recepiti in sentenza. A Costituzione invariata, il legislatore ha ritenuto che si potesse quanto meno attribuire veste normativa all’opinione della giurisprudenza di legittimità secondo cui «tutte le statuizioni concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione»⁸⁰, fatta eccezione per le statuizioni gravemente contrastanti con il principio di legalità («sottratte», in quanto tali, «alla disponibilità delle parti»), come quelle che derivano dall’applicazione di una pena illegale o da un’errata qualificazione giuridica del fatto⁸¹.

Comunque si valuti questa giurisprudenza, c’è da chiedersi, in primo luogo, se il copia-e-incolla legislativo produrrà gli auspicati effetti decongestionanti. Sembra lecito dubitarne: in applicazione dell’art. 448 co. 2-bis Cpp, a essere dichiarati inammissibili saranno gli stessi ricorsi che già in passato subivano questa sorte, e continueranno a superare il vaglio di ammissibilità i ricorsi che già lo superavano. La speranza, come è ovvio, è che le parti non avranno più l’ardire di presentare un’impugnazione che sarebbe ormai la legge a qualificare *apertis verbis* come inammissibile. Ma qualche preoccupazione rimane: chi, in passato, non si faceva scrupolo a presentare ricorsi che

l’attuale, troppo ampia, ricorribilità per cassazione, constatato, d’altra parte, l’esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi»). Nel *Progetto Riccio* era contenuta una direttiva di analogo tenore: «67.15. ricorribilità per cassazione della sentenza [di patteggiamento], limitatamente alle ipotesi di illegittima acquisizione della volontà dell’imputato, di mancata corrispondenza fra la richiesta di pena dell’imputato ed il contenuto della decisione, di illegalità della pena e della misura di sicurezza, anche se conseguente all’errata qualificazione giuridica del fatto».

⁷⁹ Era questa l’opinione dell’Associazione degli studiosi del processo penale espressa nella *Carta di Napoli* del 2012, punto 2.2.: «escludere la ricorribilità della sentenza di patteggiamento», ma solo previa «modifica dell’art. 111 comma 7 Cost.» («sul punto si è manifestata una larga convergenza»).

⁸⁰ Cass. 8.7.2002 n. 38286, p.g. in proc. Leone, in *CEDCass*, m. 222959.

⁸¹ Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 lett. b (Cass. 29.1.2010 n. 14314, Sinatra ed altri, in *CEDCass*, m. 246709), quanto meno nei casi di palese incongruenza (Cass. 10.4.2003 n. 32004, p.m. in proc. Valetta, *ivi*, m. 228405) o di errore manifesto (Cass. 11.3.2010 n. 10692, p.g. in proc. Hernandez, *ivi*, m. 246394).

una granitica giurisprudenza di legittimità considerava irricevibili⁸², potrebbe, in futuro, non arrestarsi neppure di fronte all'evidenza del precetto normativo⁸³; o ripiegare, più verosimilmente, sulla presentazione di un ricorso manifestamente infondato per uno dei motivi tuttora previsti dalla legge (come un preteso errore di qualificazione giuridica o una pretesa illegalità della pena⁸⁴). Del resto, sembra essere lo stesso legislatore a manifestare una certa diffidenza sull'efficacia del rimedio: perché consentire la declaratoria *de plano*, in caso di ricorso manifestamente infondato contro le sentenze di patteggiamento⁸⁵, se non sul presupposto che le inammissibilità di questo tipo rimarranno molto numerose e di agevolissima diagnosi?

Se questo è vero, la domanda è se valesse la pena – per ottenere risultati che potrebbero non essere così significativi sul piano della deflazione – trasformare in legge un orientamento giurisprudenziale che cammina sul filo del rasoio della compatibilità con l'art. 111 co. 7 Cost. Giova ricordare, infatti, che non tutte le violazioni di legge potranno essere dedotte con il ricorso *ex art. 448 co. 2-bis Cpp* (ad esempio, non quelle consistenti in una totale mancanza di motivazione⁸⁶ o in una violazione della

⁸² La sorte di questo tipo di ricorsi è descritta impietosamente da G. Conti, *Intervento*, in *La Corte assediata*, cit., 135 s.: «si è detto che nelle normali udienze il tempo medio per ricorso è di circa sette minuti, e, nell'ambito della settima sezione, di circa un minuto e mezzo. [Ma] una buona aliquota [dei ricorsi inammissibili] riguarda sentenze di patteggiamento, nelle quali normalmente si deducono questioni di mancato rispetto dell'art. 129 c.p.p. o di non congruità della pena. Quanto tempo deve essere dedicato a queste questioni? Un secondo, due secondi, tre secondi? Ecco dunque che il tempo medio di un minuto e mezzo mi pare del tutto ragionevole».

⁸³ Considerazioni analoghe valevano per la proposta contenuta nel punto 2.7 della *Carta di Napoli*, ispirata all'art. 360-bis Cpc: «prevedere che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza possa essere dichiarata anche quando i motivi non offrono elementi per confermare o mutare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione che è stata risolta dal giudice della sentenza impugnata in modo conforme alla giurisprudenza della Corte». A prescindere dai numerosi dubbi che avrebbe sollevato una simile previsione normativa – per l'ambiguità del riferimento alla “conferma” oltre che al mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale; per la vaghezza del richiamo alla precedente “giurisprudenza” della Corte (ma a poco sarebbe servito ricorrere ad aggettivi come “consolidata”, “costante” o simili); per gli effetti che ne sarebbero derivati di sclerotizzazione e “antievoluzionismo” del pensiero del giudice di legittimità (cfr. O. Dominioni, *Intervento*, cit., 79, e G. Spangher, *Cassazione e appello*, cit., 176) –, il punto è che ricorsi come questi sono già attualmente condannati in larga misura all'inammissibilità per manifesta infondatezza (cfr. Cass. S.U. 22.11.2000 n. 32, De Luca, cit., 1760, 2988: sono manifestamente infondati i ricorsi che si basano su motivi «contrastati da una giurisprudenza costante le cui ragioni il ricorrente non tenti neppure di confutare»). E nemmeno in questo caso è da ritenersi che l'espressa previsione normativa avrebbe indotto facilmente i difensori a rassegnarsi al passaggio in giudicato della sentenza.

⁸⁴ Vale, al riguardo, quanto osservano in termini generali M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i “mali” della Corte di cassazione*, cit., 318 s.: «se il provvedimento è ricorribile, un motivo per aprire il varco della legittimità si riesce (quasi) sempre a trovare, anche a fronte di un mezzo di impugnazione a critica vincolata; semmai, come dimostra la pratica, buona parte dei ricorsi si arenerà nel filtro dell'inammissibilità».

⁸⁵ V. *infra*, § 5.

⁸⁶ Più in generale, ritiene, non a torto, che sia stata una scelta infelice quella di rendere irrimediabile l'errore del giudice consistente nell'omessa o erronea applicazione dell'art. 129 Cpp, A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 234 s. V. anche A. Scalfati, *Fluidificare il procedimento in Cassazione*, cit., 130.

legge processuale che abbia determinato una nullità assoluta o una inutilizzabilità patologica⁸⁷), mentre, per il Costituente, il ricorso per cassazione per violazione di legge⁸⁸ deve essere “sempre” consentito quando si tratti di sentenze⁸⁹.

4.3. Sul secondo versante, era opinione diffusa che si dovesse ridurre il numero dei provvedimenti ricorribili per cassazione non rientranti nell’orbita precettiva dell’art. 111 co. 7 Cost., come le decisioni in materia cautelare reale⁹⁰, i provvedimenti applicativi delle misure interdittive⁹¹, le ordinanze reiettive delle richieste di restituzione nel termine⁹² e così via.

La l. 103/2017 raccoglie l’invito con esclusivo riferimento ai decreti e alle ordinanze di archiviazione, che diventano reclamabili al tribunale monocratico – la cui decisione è inoppugnabile⁹³ – anziché ricorribili per cassazione (art. 1 co. 33)⁹⁴. Si tratta

⁸⁷ Cfr. M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale*, cit., 18.

⁸⁸ È innegabile che la “violazione di legge” sia una «categoria giuridica dai contorni vaghi», che introduce «margini di discrezionalità» nella sua declinazione normativa (M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i “mali” della Corte di cassazione*, cit., 308). Dilatarne eccessivamente i confini produrrebbe, tuttavia, effetti non dissimili da quelli della riforma costituzionale che pretenderebbe di attribuire *tout court* al legislatore ordinario il potere di stabilire in quali casi è ammesso il ricorso per cassazione contro le sentenze. Non sembra, pertanto, la via da seguire per escludere il contrasto tra l’art. 111 co. 7 Cost. e la nuova disciplina della ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento.

⁸⁹ Accantonata l’idea di modificare il precetto costituzionale, l’opinione di una parte della dottrina era che si dovesse puntare più coraggiosamente sulla disponibilità del diritto delle parti a ricorrere per cassazione e sul «sostrato pattizio» della sentenza di applicazione della pena su richiesta (che, secondo F. Peroni, *La sentenza di patteggiamento*, Padova 1999, 192, non potrebbe non «condizionare la legittimazione delle parti a impugnarne il contenuto»): magari costruendo la richiesta di patteggiamento come un atto che comportasse la rinuncia a presentare il ricorso a condizione che il giudice rispettasse i termini dell’accordo (dunque, non già una rinuncia *preventiva* a proporre il ricorso, che sarebbe, come tale, difficilmente conciliabile con il disposto dell’art. 111 Cost., ma una rinuncia sostanzialmente *contestuale* all’emanazione della sentenza patteggiata). Così M. Bargis, H. Belluta, *Rimedi per i “mali” della Corte di cassazione*, cit., 323 ss., secondo i quali, ferma la ricorribilità contro le statuizioni della sentenza contrarie all’accordo negoziale, avrebbe potuto essere precluso, su queste premesse, anche il ricorso per l’erroneità della qualificazione giuridica e per l’illegalità della pena. Per analoghe impostazioni cfr. E. Amodio, *Intervento*, in *La Corte assediata*, cit., 82; G. Ciani, *Presidenza di sessione*, cit., 154; G. Lozzi, *Durata ragionevole del processo*, cit., 273.

⁹⁰ G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, cit., 270.

⁹¹ *Carta di Napoli*, punto 2.5 b.

⁹² G. Ciani, *Presidenza di sessione*, cit., 153.

⁹³ Il tribunale «provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza» (art. 410-bis co. 3 Cpp).

⁹⁴ Il presupposto è che «il ricorso per cassazione [sia un] mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all’esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione»: così la *Relazione Canzio*, cit., a commento di una proposta di riforma largamente analoga a quella successivamente recepita dal legislatore (ma nel *Progetto Canzio* la competenza a giudicare sul reclamo era attribuita alle corti d’appello anziché ai tribunali). Anche l’Assemblea Generale della Corte di cassazione del 25.6.2015 aveva proposto (punto 7) «l’abolizione del ricorso in cassazione contro i provvedimenti di archiviazione». In dottrina, per tutti, G. Lozzi, *Durata ragionevole del processo*, cit., 273.

di una riforma che ha indubbi meriti: primo fra tutti, quello di dichiarare espressamente nullo ed impugnabile il decreto di archiviazione in una serie di casi di inosservanza della disciplina codicistica che erano finora sforniti di un'esplicita sanzione processuale, e in presenza dei quali la giurisprudenza era costretta a forzare il principio di tassatività delle nullità e il principio di tassatività delle impugnazioni per ritenere esperibile il ricorso per cassazione⁹⁵ (il riferimento è al mancato avviso della richiesta di archiviazione all'offeso o all'indagato; al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 408 co. 3 e 3-bis Cpp; all'omessa pronuncia sull'ammissibilità dell'atto di opposizione; all'opposizione dichiarata inammissibile fuori dei casi consentiti dalla legge)⁹⁶. Gli effetti deflattivi derivanti dalla trasformazione del ricorso per cassazione in reclamo al tribunale monocratico saranno tuttavia modesti, non superando il 2% i ricorsi contro provvedimenti archiviativi definiti ogni anno (nel 2016, 1.149 su 57.725, dichiarati inammissibili nella misura del 64,9 %): e l'operazione avrà un suo costo, dal momento che l'assenza di un superiore controllo nomofilattico consentirà ai tribunali di orientarsi diversamente su delicate questioni interpretative, come l'individuazione dei destinatari dell'avviso del pubblico ministero in presenza di determinate fattispecie criminose, o il significato da attribuire alla locuzione «delitti commessi con violenza alle persone» contenuta nell'art. 408 co. 3-bis Cpp. Si tratta, inoltre, di una scelta apertamente contraddittoria rispetto alla tendenza giurisprudenziale ad attribuire connotati di piena giurisdizionalità al provvedimento di archiviazione, a partire dalla sua riconosciuta attitudine a spiegare efficacia di *ne bis in idem*.

5. Significative modifiche sono state infine apportate alle procedure di verifica dell'ammissibilità del ricorso.

Nel dibattito che ha preceduto la riforma si contrapponevano al riguardo due orientamenti diametralmente opposti. Per alcuni, all'auspicata riduzione del flusso dei ricorsi in entrata avrebbe dovuto accompagnarsi un incremento delle garanzie partecipative del ricorrente nella procedura di vaglio dell'ammissibilità: cessata l'emergenza, avrebbe potuto finalmente essere accantonato il modello decisionale contratto imperniato sulla c.d. "sezione filtro"⁹⁷, responsabile, nella sua applicazione pratica, di ridurre a un «mero simulacro» l'esercizio dei diritti difensivi⁹⁸. Altri, principalmente gli stessi magistrati di cassazione, ritenevano invece che quella delineata dal legislatore fosse

⁹⁵ V. già, volendo, F. Caprioli, *L'archiviazione*, Napoli 1994, 430.

⁹⁶ Nel regolare quest'ultima ipotesi, il nuovo art. 410-bis co. 1 Cpp allude in verità a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'archiviazione «dichiar[i] l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410 comma 1». Si tratta di una formulazione assai infelice, che sembrerebbe condannare all'invalidità il decreto di archiviazione pronunciato *de plano* allorché l'opposizione sia effettivamente inammissibile, ma per ragioni diverse da quelle menzionate nell'art. 410 co. 1 Cpp (ad esempio, per un difetto di forma o di legittimazione, nonché nelle ipotesi di inammissibilità dell'opposizione dell'indagato regolate dall'art. 411 co. 1-bis Cpp). Altrettanto criticabile è la scelta di non avere previsto l'impugnabilità del decreto allorché il giudice dell'archiviazione decida *de plano* pur avendo dichiarato ammissibile l'opposizione, valutandone *de plano* l'infondatezza.

⁹⁷ Cfr. ad esempio O. Dominioni, *Intervento*, cit., 70.

⁹⁸ L'espressione è di L. Marafioti, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino 2004, 214.

una procedura eccessivamente sbilanciata in favore della difesa – un lusso che le ragioni dell'efficienza non avrebbero più potuto permettersi, neppure in un sistema che venisse opportunamente decongestionato –, e che, pertanto, si imponessero ulteriori semplificazioni. Il suggerimento era di introdurre un modello generalizzato di decisione sull'ammissibilità del ricorso caratterizzato dalla totale assenza di formalità (valevole anche nelle ipotesi di cui all'art. 606 co. 3 Cpp), magari temperato da correttivi di vario genere a tutela del ricorrente, come la possibilità di presentare una «motivata opposizione» alla declaratoria *de plano* («che però non avrebbe [avuto] l'effetto di sospendere l'irrevocabilità della pronuncia, sospensione che [avrebbe potuto] essere disposta solo dal collegio»⁹⁹).

La riforma adotta una soluzione di compromesso, imperniata sulla distinzione tra cause di inammissibilità diagnosticabili oggettivamente (c.d. inammissibilità «formali») e cause di inammissibilità per riscontrare le quali siano invece «necessarie valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni»¹⁰⁰. Nella prima categoria rientrano il difetto di legittimazione, l'inoppugnabilità del provvedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione o la spedizione dell'atto di impugnazione, la violazione delle norme concernenti i termini per impugnare, la rinuncia all'impugnazione. Nella seconda figurano la mancanza di interesse a impugnare e la violazione delle norme concernenti la forma dell'impugnazione (*id est*, i suoi contenuti *ex art.* 581 Cpp), nonché le tre cause speciali di inammissibilità del ricorso per cassazione previste dall'art. 606 co. 3 Cpp. Le inammissibilità del primo tipo potranno essere dichiarate in futuro dalla corte «senza formalità di procedura», ossia senza più obbligo di avvisare i difensori della data fissata per la decisione in camera di consiglio (art. 610 co. 1 Cpp), e senza possibilità, per questi ultimi, di presentare memorie prima dell'udienza camerale non partecipata (art. 611 co. 1 Cpp)¹⁰¹: contro il provvedimento adottato *de plano* sarà tuttavia esperibile il ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis Cpp (art. 610 co. 5-

⁹⁹ È una delle proposte avanzate da G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità*, cit., 64 (condivisa da G. Lattanzi, *Tavola rotonda*, cit., 271). Ma non l'unica: si suggeriva di «lasciare allo spogliatore la scelta della procedura [in contraddittorio o *de plano*], senza parametri legislativi, con un contraddittorio cartolare eventuale subordinato all'iniziativa della parte ricorrente che, avvertita che la inammissibilità sarà decisa *de plano*, potrebbe presentare memorie e ottenere per questo che la decisione avvenga in udienza camerale» (*ivi*, 63 s.).

¹⁰⁰ L'espressione è tratta dalla *Relazione Canzio*, a commento, ancora una volta, di una proposta di modifica normativa largamente analoga a quella poi trasfusa nell'art. 610 co. 5-bis Cpp. «L'adozione della procedura *de plano* per [...] le inammissibilità formali» era stata suggerita anche dall'Assemblea Generale della Corte di cassazione del 25.6.2015.

¹⁰¹ Come nota giustamente A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 241, «cosa significa senza formalità di procedura» non è facile a dirsi. Secondo le disposizioni operative immediatamente impartite dal Primo Presidente della Corte di cassazione, il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità non dovrà essere adottato dalla c.d. settima sezione, «ma da appositi collegi delle sezioni ordinarie, con le forme e le modalità organizzative da stabilire con specifiche disposizioni tabellari». Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Prima Presidenza, *Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"*. *Linee guida*, in www.cortedicassazione.it. Ritieni che il provvedimento dovrà assumere la forma dell'ordinanza M.M. Monaco, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, cit., 290: ne dubita A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 240.

bis Cpp, introdotto dall'art. 1 co. 62 della l. 103/2017)¹⁰². Per le altre inammissibilità la procedura decisionale seguirà invece le ordinarie scadenze dell'art. 610 co. 1 Cpp, che vengono lievemente ritoccate in chiave garantistica. Diventano infatti più dettagliate le informazioni che devono essere fornite ai destinatari dell'avviso di cui all'art. 610 co. 1 Cpp: la causa di inammissibilità rilevata dovrà essere enunciata «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso» (art. 610 co. 1 Cpp, introdotto dall'art. 1 co. 61 della l. 103/2017), al fine di consentire al ricorrente «di essere meglio informato della ragione del rilievo d'inammissibilità del ricorso e di replicare con una memoria puntuale»¹⁰³. Soluzione apprezzabile, ma l'incremento delle garanzie avrebbe potuto essere certamente più significativo: ad esempio, si sarebbe potuto consentire ai difensori di chiedere di essere sentiti quando la causa di inammissibilità indicata nell'avviso fosse la manifesta infondatezza dei motivi¹⁰⁴.

La distinzione tra inammissibilità formali e non formali appare, a dire il vero, in qualche misura arbitraria, perché le patologie del primo tipo non sono sempre di agevole e "oggettiva" diagnosi (non è così, quanto meno, per il difetto di legittimazione o per la violazione delle norme concernenti i termini per impugnare)¹⁰⁵, mentre lo sono, o possono esserlo, le altre: non si richiedono, ad esempio, accertamenti complessi, né valutazioni eccessivamente discrezionali, per dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione in cui non sia indicato il provvedimento impugnato¹⁰⁶. Scontato, invece, che non si potesse prevedere la declaratoria *de plano* per la manifesta infondatezza del ricorso o per il difetto di specificità delle doglianze¹⁰⁷: quando si discuta del contenuto dei motivi, e vi sia il rischio di indebiti sconfinamenti dal vaglio di inammissibilità alla

¹⁰² Paventa il rischio che «il tempo risparmiato con la procedura priva di formalità po[ssa] venire ridotto a zero dalla presentazione del ricorso straordinario», M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 13.

¹⁰³ Così la *Relazione Canzio*.

¹⁰⁴ Così il d.d.l. 2754-bis, approvato dalla Camera dei deputati in data 8.10.2003, i cui contenuti sono riferiti e discussi in L. Marafioti, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., 215 s.

¹⁰⁵ Che, ad esempio, la decisione sulla tempestività dell'impugnazione possa rivelarsi «macchinosa», è ammesso anche da G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità*, cit., 62, sia pure nel tentativo di sostenere che anche le inammissibilità di meno agevole diagnosi andrebbero dichiarate *de plano*.

¹⁰⁶ G. Fidelbo, *Il regime delle inammissibilità*, cit., 63.

¹⁰⁷ Non sembra destinata a incidere significativamente sull'ammissibilità dei ricorsi per cassazione la riscrittura dell'art. 581 Cpp da parte dell'art. 1 co. 55 della l. 103/2017. Che l'indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso dovesse essere «specificata» era già scritto nella lettera *d* della disposizione novellata (con la riforma l'aggettivo è stato giustamente soppresso, poiché d'ora in avanti occorrerà l'«enunciazione specifica» di *tutti* i contenuti necessari dell'atto di impugnazione). Quanto al fatto che dovranno essere enunciate specificamente anche le «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (art. 581 co. 1 lett. *b*), si tratta di oneri contenutistici già imposti, quando il vizio denunciato sia la contraddittorietà della motivazione, dall'art. 606 co. 1 lett. *e* Cpp, introdotto nel 2006 proprio allo scopo di «rafforzare l'onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso» (così G. Canzio, *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *RIDPP* 2007, 150). In linea generale, poi, risulta pacifica, nella giurisprudenza di legittimità, l'opinione che siano inammissibili i ricorsi per cassazione per *vitia in procedendo* che non indichino lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta (per tutte Cass. 16.1.2002 n. 10373, Gionta ed altri, in *CP* 2003, 925).

verifica della fondatezza del ricorso, il contributo dialettico della difesa non può che ritenersi irrinunciabile.

Per questa stessa ragione, suscita invece più di una perplessità la scelta di attribuire alla corte di cassazione il potere di dichiarare senza formalità di procedura qualunque inammissibilità (ivi compresa l'inammissibilità per manifesta infondatezza) dei ricorsi che abbiano ad oggetto una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti¹⁰⁸ o una sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi d'appello¹⁰⁹. Per quanto il principio del contraddittorio (art. 111 co. 2 Cost.) possa venire diversamente declinato nei vari segmenti processuali, e nonostante l'origine pattizia della sentenza impugnata¹¹⁰, riesce difficile accettare l'idea che la corte di cassazione possa decretare in perfetta solitudine l'infondatezza, sia pure manifesta, di un ricorso la cui previsione normativa è costituzionalmente doverosa. Non è un caso che in dottrina siano già state avanzate incisive letture adeguate dell'art. 610 co. 5-bis Cpp: il difensore dovrebbe essere «previamente avvisato (per poter interloquire)», e il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità «gli [dovrebbe] essere notificato (per poter proporre ricorso straordinario)»¹¹¹.

¹⁰⁸ «L'adozione della procedura *de plano* per [...] i ricorsi avverso i patteggiamenti» (si direbbe, non soltanto per dichiararne l'inammissibilità) era stata suggerita anche dall'Assemblea Generale della Corte di cassazione del 25.6.2015.

¹⁰⁹ Anche queste proposte si devono alla Commissione Canzio, che faceva notare nella *Relazione* come «per la quasi totalità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi, secondo i più recenti rilievi statistici, la Corte di cassazione delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso (Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura)».

¹¹⁰ Secondo A. Scalfati, *Fluidificare il procedimento in Cassazione*, cit., 132, «il consenso dell'imputato, prestato in vista della pronuncia impugnata, attenua gli squilibri subiti dalla contrazione della procedura».

¹¹¹ A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 241.